



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

"PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI | PROGRAMMA OPERATIVO CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020"
Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19

PON Città Metropolitane 2014-2020 – Asse 6 – Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT EU FESR) – OS 6.1 Transizione verde e digitale delle città metropolitane – Azione 6.1.4 – Qualità dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici - Operazione codice locale progetto FI6.1.4a "Aree verdi pubbliche in città" – finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19 – intervento codice locale progetto FI_6.1.4a6 – Realizzazione area "Lupi di Toscana" - CUP H11B21004120001 – Affidamento del servizio di rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti presso la ex Caserma "Lupi di Toscana" – Firenze.

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato: CSA – PARTE I

Data: Marzo 2023

Responsabile del Procedimento:.....Ing. Ilaria Nasti

Firenze





UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

"Progetto cofinanziato dall'Unione Europea - Fondi Strutturali e di Investimento Europei | Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020"
Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19

SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO LA EX CASERMA "LUPI DI TOSCANA"

PON Città Metropolitane 2014-2020 – Asse 6 – Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT EU FESR) – OS 6.1 Transizione verde e digitale delle città metropolitane – Azione 6.1.4 – Qualità dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici - Operazione codice locale progetto FI6.1.4a "Aree verdi pubbliche in città" – finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19 – intervento codice locale progetto FI_6.1.4a6 – Realizzazione area "Lupi di Toscana" - CUP H11B21004120001 – Affidamento del servizio di rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti presso la ex Caserma "Lupi di Toscana" – Firenze.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – Parte I

.....	5
ARTICOLO 1.....	5
OGGETTO DEL SERVIZIO.....	5
ARTICOLO 2.....	6
AMMONTARE DEL SERVIZIO.....	6
ARTICOLO 3.....	8
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.....	8
ARTICOLO 4.....	9
NORMATIVA APPLICABILE – ABILITAZIONI.....	9
ARTICOLO 5.....	10
CONDIZIONI DELL'APPALTO.....	10
ARTICOLO 6.....	11
CONTRATTO – DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE.....	11
ARTICOLO 7.....	12
DISCORDANZA NEGLI ATTI DI CONTRATTO.....	12
ARTICOLO 8.....	12
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	12
ARTICOLO 9.....	13



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

"Progetto cofinanziato dall'Unione Europea - Fondi Strutturali e di Investimento Europei | Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020"
Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19

REQUISITI PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO.....	13
ARTICOLO 10.....	14
CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	14
ARTICOLO 11.....	15
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN CASO DI AFFIDAMENTI FINANZIATI CON LE RISORSE DERIVATE DA FONDI STRUTTURALI UE.....	15
ARTICOLO 12.....	16
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PRIMA DELL'AVVIO DEL CONTRATTO.....	16
.....	17
ARTICOLO 13.....	17
SOSPENSIONE - PROROGHE.....	17
ARTICOLO 14.....	19
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	19
ARTICOLO 15.....	21
DURATA DEL SERVIZIO.....	21
ARTICOLO 16.....	21
ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE.....	21
ARTICOLO 17.....	22
DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO.....	22
ARTICOLO 18.....	22
INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	22
ARTICOLO 19.....	23
PAGAMENTI E ANTICIPAZIONE DEL PREZZO.....	23
ARTICOLO 20.....	24
ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	24
ARTICOLO 21.....	25
PENALI.....	25
ARTICOLO 22.....	27
CONTO FINALE.....	27



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

"Progetto cofinanziato dall'Unione europea - Fondi Strutturali e di Investimento Europei | Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020"
Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19

ARTICOLO 23.....	27
MANUTENZIONE E CUSTODIA DELLE AREE DI INTERVENTO.....	27
ARTICOLO 24.....	27
PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO.....	27
ARTICOLO 25.....	28
VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	28
ARTICOLO 26.....	28
DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE.....	28
ARTICOLO 27.....	29
TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI.....	29
ARTICOLO 28.....	31
DURATA GIORNALIERA DELLE PRESTAZIONI – ORARIO DI LAVORO.....	31
ARTICOLO 29.....	32
SICUREZZA DEL CANTIERE.....	32
ARTICOLO 30.....	32
ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	32
ARTICOLO 31.....	35
INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI.....	35
ARTICOLO 32.....	37
PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI.....	37
ARTICOLO 33.....	37
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	37
ARTICOLO 34.....	40
RECESSO.....	40
ARTICOLO 35.....	40
SUBAPPALTO.....	40
ARTICOLO 36.....	45
REVISIONE PREZZI.....	45
ARTICOLO 37.....	45



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

"Progetto cofinanziato dall'Unione Europea - Fondi Strutturali e di Investimento Europei | Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020"
Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.....	45
ARTICOLO 38.....	46
ACCORDO BONARIO DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	46
ARTICOLO 39.....	46
TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	46
ARTICOLO 40.....	47
MISURE ANTICOID-19.....	47

Articolo 1

OGGETTO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale di Firenze in quanto Stazione Appaltante (di seguito anche SA) intende concludere un contratto di appalto pubblico per l'esecuzione del **Servizio di rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti presso la ex caserma "Lupi di Toscana"** di Firenze, ai sensi della parte II del D. Lgs. n. 50/2016 recante "Contratti di appalto per lavori servizi e forniture".

Il CPV del presente appalto è il seguente: **CPV 90722300-7 (Servizi di bonifica di terreni)**.

L'oggetto dei servizi previsto dal presente Appalto è il seguente: cernita, movimentazione, carico, trasporto e conferimento ad idonei impianti di destino autorizzati dei rifiuti presenti su parti delle aree coperte e scoperte interne al sedime della ex caserma "Lupi di Toscana", ai fini del successivo previsto intervento di rifunionalizzazione di parte della stessa come area a verde pubblico.

Con il presente appalto si stabiliscono la tipologia delle prestazioni affidabili, l'elenco prezzi unitari e la durata del servizio.

Con la sottoscrizione del contratto l'Aggiudicatario si impegna ad assicurare tutte le prestazioni, in termini di mezzi, attrezzature e manodopera, che di volta in volta si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per eseguirle compiutamente e a regola d'arte secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali dei quali l'Aggiudicatario dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza e di accettarli espressamente e senza riserva alcuna.

L'Aggiudicatario è obbligato – fermo restando il pieno rispetto, da parte della SA, dell'autonomia organizzativa e gestionale degli Operatori Economici - a conformarsi, strutturarsi e organizzarsi per adempiere correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata del servizio.

Articolo 2

AMMONTARE DEL SERVIZIO

L'importo complessivo per l'esecuzione del **Servizio di rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti presso la ex caserma "Lupi di Toscana"** nel Comune di Firenze, comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti e accessori occorrenti, ammonta a **€ 636.920,62** oltre IVA di legge, di cui **€ 3.286,08** per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

La puntuale definizione delle quantità di rifiuti del servizio sarà verificata una volta completato lo smaltimento ad impianto autorizzato.

Questa SA, in linea con quanto stabilito dall'ANAC con atto di segnalazione n. 2 del 19 marzo 2014, ritiene che il costo complessivo del personale per ciascun concorrente si determini in base alla reale capacità organizzativa d'impresa - che è funzione della libera iniziativa economica e imprenditoriale (art. 41 Cost.) - e, come tale, non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate *ex ante*.

Pertanto, al solo scopo di fornire un dato di riferimento, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 si indica nel **15%** la stima dell'incidenza della manodopera calcolata sulla base dell'incidenza della manodopera riportata per ciascun articolo di prezzo utilizzato nel Computo Metrico Estimativo e desunto dal Prezzario della Regione Toscana – anno 2023.

Il prezzario di riferimento è l'Elenco Prezzi allegato e nel caso di prestazioni, componenti e manodopera non previsti si farà riferimento al Prezzario della Regione Toscana - anno 2023 in particolare, nonché l'elenco delle misure anticovid-19 ex D.G.R.T. n. 645 del 25.05.2020, quest'ultimo limitatamente al permanere del periodo emergenziale. Detti riferimenti costituiscono l'Elenco dei Prezzi complessivo del presente progetto. I prezzi unitari sono comprensivi degli oneri aziendali della sicurezza ricompresi all'interno delle Spese Generali (Legge R.T. n. 38/2007).

Alle singole prestazioni verranno applicati tali prezzi ribassati della percentuale unica offerta in sede di gara.

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza non è oggetto dell'offerta al ribasso ai sensi dell'articolo 26, commi 5 e 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Importo delle prestazioni da valutare a misura soggette a ribasso	€ 633.634,54
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.286,08
Importo totale della prestazione	€ 636.920,62

Per il dettaglio si rimanda al Quadro Economico.

Il contratto relativo al presente appalto di servizi sarà stipulato parte "a corpo" e parte "a misura", ai sensi delle definizioni di cui all'art. 3 lett. eeeee) ed all'art. 59, comma 5-bis del "Codice":

PRESTAZIONI "A CORPO" E "A MISURA"

Descrizione categorie	Importo Euro	Oneri Sicurezza Euro	Totale Euro
CPV 90722300-7 (<i>Servizio di bonifica di terreni</i>)	€ 633.634,54	€ 3.286,08	€ 636.920,62
TOTALE PRESTAZIONI a misura	€ 546.548,39	€ 0,00	€ 546.548,39
TOTALE PRESTAZIONI a corpo	€ 87.086,15	€ 3.286,08	€ 90.372,23

Per le prestazioni "a misura" il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, a seconda della quantità effettiva dei servizi eseguiti, ovvero della quantità e tipologia di rifiuti smaltiti. Per le prestazioni "a corpo" il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni "a misura" il presente appalto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura, da assoggettare al ribasso d'asta offerto in sede di gara.

Incidenza del costo della manodopera:

Descrizione categorie	Incidenza costo manodopera (%)
CPV 90722300-7 (<i>Servizio di bonifica di terreni</i>)	15%

Articolo 3

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

- 1) Allestimento dell'area interessata dall'intervento (montaggio delle recinzioni, installazione dei box prefabbricati ad uso ufficio/spogliatoi/mensa e dei WC chimici, installazione di apposita cartellonistica al fine di interdire l'accessibilità dell'area ed il divieto di accesso al personale non addetto al servizio).
- 2) Realizzazione delle opere di stoccaggio temporaneo dei rifiuti necessarie.
- 3) Cernita, rimozione, trasporto e conferimento a discarica delle diverse tipologie di rifiuti, in accordo con le modalità descritte nel CSA-Parte II e nel documento "Piano di smaltimento e di gestione dei rifiuti".
- 4) Redazione del "Piano operativo delle attività" a cura e spese dell'Appaltatore.
- 5) Redazione e presentazione agli Enti competenti del "Piano di Lavoro" (nel caso di rinvenimento di materiali contenenti amianto (MCA) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008).
- 6) Disallestimento opere di stoccaggio temporaneo.
- 7) Smontaggio di recinzioni, box prefabbricati, bagni chimici e cartellonistica e pulizia finale della aree.

Per una migliore gestione ed un corretto svolgimento delle attività, entro sette (7) giorni dalla data di consegna, l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare all'ufficio del DEC, per la relativa approvazione, il "Piano operativo di rimozione rifiuti" con indicazione delle attività che si intendono effettuare. Il Piano di rimozione dovrà indicare:

1. le attività che saranno svolte, con particolare riguardo allo smaltimento, al recupero, alla movimentazione dei rifiuti;
2. le aree interessate dall'intervento e la superficie interessata;
3. il personale da impiegare;
4. i mezzi e le attrezzature necessarie per eseguire le lavorazioni previste.

Nel piano dovranno essere inoltri indicati gli impianti di trattamento e smaltimento finale con le rispettive autorizzazioni, le quantità conferite, l'elenco dei trasportatori autorizzati (iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali), e quant'altro ritenuto utile per una corretta valutazione (lettere di disponibilità, omologhe, ecc.). Al Piano operativo presentato dall'Impresa aggiudicataria potranno essere apportate tutte le modifiche o aggiornamenti per l'esecuzione del servizio o il coordinamento con tutti i soggetti interessati.

Articolo 4

NORMATIVA APPLICABILE – ABILITAZIONI

Oltre che dalle norme del presente CSA, il contratto è regolato dal:

- D.Lgs n.152/2006 Testo Unico dell'Ambiente;
- D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 ss.mm. (di seguito anche "Codice");
- D.L. 76/2020 conv. in Legge n. 120 del 2020 e ss mm ii e DL 77/2021 convertito in L 108/2021;
- Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 ss.mm per le parti ancora in vigore a seguito delle abrogazioni disposte dall'art. 217 lett. u) del D.Lgs. n.50/2016;
- D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"; dall'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze; dal D.M. n. 49 del 7/3/2018,
- linee guida emanate dall'A.N.A.C. in attuazione delle disposizioni di cui al citato D.Lgs. 50/2016.

È regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Articolo 5

CONDIZIONI DELL'APPALTO

Con l'appalto si stabilisce la tipologia delle prestazioni affidabili, l'elenco prezzi unitari, la durata e l'importo previsto.

Tutti i servizi da eseguirsi nel presente Appalto sono descritti e dettagliati negli elaborati progettuali cui gli stessi si riferiscono. Nello specifico sono definiti:

- i luoghi interessati dall'intervento (come evidenziati all'interno degli elaborati grafici allegati al "Piano di smaltimento e di gestione dei rifiuti";
- la durata massima stabilita per il compimento del servizio;
- l'importo stimato per l'esecuzione del servizio con indicazione delle quote riferite alla sicurezza in base ai prezzi dell'elenco prezzi unitari ribassati della percentuale di sconto offerto in sede di gara;
- le modalità ed i termini di pagamento;

La consegna delle aree dovrà risultare da apposito verbale e dovrà essere effettuata entro **15 giorni** (quindici giorni) dalla stipula del contratto o della esecuzione anticipata dello stesso; a partire dalla data di consegna potrà essere dato inizio all'esecuzione del contratto. Se nel giorno fissato e comunicato l'Aggiudicatario non si presenta a ricevere la consegna del Servizio viene fissato un termine perentorio, non inferiore a cinque e non superiore a quindici giorni lavorativi; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della SA risolvere il Contratto.

La SA è sempre autorizzata a procedere in via d'urgenza e a disporre l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice e dell'art. 8 comma 1 del D.L. 76/2020, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, nonché nelle more della stipula formale del contratto di Appalto; in tal caso le relative spese, documentate, nell'ipotesi di mancata stipula del contratto, saranno rimborsate.

La SA si riserva di verificare la conformità dei servizi prestati.

La sottoscrizione del contratto di appalto da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione:

- di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, servizi e forniture;
- di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Appalto;
- della piena conoscenza e disponibilità degli atti contrattuali e della documentazione allegata, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi gli interventi in oggetto, senza riserva alcuna;

Con la sottoscrizione del Contratto di appalto, l'Aggiudicatario:

- dichiara di disporre o s'impegna a procurarsi in tempo utile tutte le autorizzazioni, iscrizioni, licenze disposte per Legge o per regolamento e necessarie per poter eseguire gli interventi in oggetto nei modi e nei luoghi prescritti. La SA ha diritto di richiedere in qualunque momento la documentazione comprovante quanto sopra, senza con ciò assumersi alcuna responsabilità a qualsiasi titolo;
- assume la responsabilità tecnica ed amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altra responsabilità, prevista dalla legge, della realizzazione degli interventi di rimozione e smaltimento dei rifiuti. La responsabilità dell'Aggiudicatario riguarda sia l'oggetto del Contratto, in ordine al quale risponde della sicurezza, della SA e di terzi. Grava sull'Appaltatore inoltre l'onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio.

Articolo 6

CONTRATTO – DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE

Fanno parte integrante del contratto, anche se materialmente non allegati, il presente CSA Parte Prima e Parte Seconda e i seguenti documenti:

- Elenco prezzi unitari;
- Relazione Tecnica/Piano di smaltimento e di gestione dei rifiuti;
- DUVRI (Documento Unico Valutazione dei Rischi da Interferenze);
- Cronoprogramma;
- polizze di garanzia;
- dichiarazione relativa alle prestazioni che la Ditta intende subappaltare presentata in sede di offerta.

2. La stipulazione del contratto ha luogo entro **sessanta giorni** dall'aggiudicazione definitiva divenuta efficace, ai sensi del co. 8 dell'art.32 del Codice.

3. Ai sensi dell'art. 32 co. 7 del Codice, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
4. Qualora successivamente alla stipulazione del contratto le verifiche disposte ai sensi del D.Lgs. 159/2011 diano esito negativo, la SA si uniformerà alle indicazioni fornite dal Ministero dell'interno e dall'Anac prima di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, con la precisazione che tale disposizione si applica solo in caso di subappalto o un subcontratto superiore ad **€ 150.000,00**, o nel caso di sub-contratti relativi alle attività individuate come maggiormente esposte a rischio di infiltrazioni mafiose dall'art. 1, comma 53, della legge 190/2012.
5. Una volta divenuta efficace l'aggiudicazione, la mancata disponibilità dell'Appaltatore alla stipulazione del contratto d'appalto comporta la revoca dell'aggiudicazione e, qualora prevista, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020, l'incameramento della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice.
6. In ogni caso la mancata tempestiva stipulazione del contratto e/o il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla SA e opera di diritto.

Articolo 7

DISCORDANZA NEGLI ATTI DI CONTRATTO

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla SA per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - CSA - Documenti di gara. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, al DEC.

Articolo 8

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito anche DEC) è il soggetto attraverso cui la SA verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Aggiudicatario ed attraverso cui dovranno svolgersi i rapporti tra l'Aggiudicatario e la medesima nelle sedi di intervento.

Il DEC è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché le prestazioni siano eseguite a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto, nel rispetto della normativa vigente.

In caso di avvalimento coadiuva il RUP nell'accertare in corso d'opera che le prestazioni oggetto del contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e con le risorse strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza, in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto ai sensi del successivo art. 34.

4. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del DEC dovranno essere eseguiti dall'Aggiudicatario con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme dell'appalto e del presente CSA. La responsabilità della manutenzione delle aree oggetto di intervento è onere dell'Aggiudicatario, che nomina all'uopo un **Direttore Tecnico** in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle leggi vigenti e di adeguata capacità tecnica, che dovrà essere formalmente comunicato alla SA e che lo rappresenti nei confronti del DEC e che assuma le responsabilità tecniche che, ai sensi delle norme vigenti, competono all'Aggiudicatario, nonché le responsabilità per l'organizzazione dei mezzi d'opera e delle maestranze, per l'attività e operato delle maestranze stesse. L'Aggiudicatario dovrà, altresì, nominare un Responsabile della Sicurezza (eventualmente coincidente con il Direttore Tecnico), il quale dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge. Il Direttore Tecnico e il Responsabile della Sicurezza dovranno assicurare la loro presenza nelle aree oggetto degli interventi secondo necessità e tutte le volte che ciò sarà richiesto dal DEC. Il Direttore Tecnico dovrà essere autorizzato a ricevere ed a fare eseguire gli ordini del DEC del Contratto; L'Aggiudicatario, ogni qualvolta è invitato a conferire, per comunicazioni urgenti e/o sostanziali riguardanti le attività in corso, è tenuto a presentarsi presso gli uffici del RUP, entro la giornata successiva all'avviso.

Articolo 9

REQUISITI PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Al fine di ottenere il corretto adempimento delle prestazioni previste, l'Aggiudicatario deve disporre di risorse umane, mezzi e attrezzature per eseguire l'appalto in modo completo, efficace e nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al trasporto e smaltimento dei rifiuti. Inoltre tutti gli operai devono aver ricevuto **adeguata formazione/informazione/addestramento specifico relativamente alle procedure di apposizione della segnaletica stradale**, secondo quanto prevede il D.L. 4 marzo 2013 (Criteri di sicurezza sulle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata ad attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare).

L'affidatario trasmette alla SA prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione relativa alle sopraindicate professionalità.

Tutti i mezzi e le attrezzature che l'appaltatore intende utilizzare devono rispondere ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, devono essere condotti e utilizzati in maniera corretta, devono essere sottoposti agli interventi di ispezione e manutenzione previsti, opportunamente documentati.

L'affidatario trasmette alla SA prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione relativa ai mezzi e all'attrezzatura a disposizione.

L'aggiudicatario deve rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori anche in caso di impiego di breve durata, come nel caso di lavoratori interinali (meno di sessanta giorni): anche questi ultimi devono aver ricevuto la formazione necessaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica) per svolgere le mansioni assegnate. altresì, il personale è dotato di opportune protezioni individuali secondo quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi in adempimento alla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori.

Articolo 10

CONDIZIONI DI ESECUZIONE

1. Per le finalità di pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC, l'affidatario dovrà garantire le condizioni di cui all'Art.47 del D.L. 77/2021, come specificate nel successivo art. 11.

2. L'affidatario deve inoltre presentare **iscrizione alla White list** ai sensi dell'art. 1, comma 53 lett. i-quater), legge 190/2012, che impone l'iscrizione alle imprese che svolgono *"servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti"*.

Articolo 11

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN CASO DI AFFIDAMENTI FINANZIATI CON LE RISORSE DERIVATE DA FONDI STRUTTURALI UE

1. Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

2. L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

3. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, così come specificate all'art. 21 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC o da fondi strutturali UE.

4. Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto

assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

5. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

6. La mancata produzione di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, così come specificate all'art. 21 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

7. Gli operatori economici aggiudicatari del contratto devono adempiere all'obbligo, assunto in sede di presentazione di offerta, di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie (se ve ne sono) per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

8. La mancata osservanza di tale obbligo comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, così come specificate all'art. 21 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 12

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PRIMA DELL'AVVIO DEL CONTRATTO

1. Prima dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni l'Appaltatore deve consegnare al DEC la seguente documentazione:

- le polizze di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 14 del presente Capitolato;
- il "Piano della rimozione e degli smaltimenti" sulla base di quanto previsto dal CSA;
- dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso I.N.P.S. e I.N.A.I.L. *(tale documentazione è prevista dall'art.90 co.9 lett. b) del Decreto Lgs. n.81/2008 e può essere sostituita, nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorni e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'Allegato XI dello stesso Decreto, dal D.U.R.C. che, ai sensi del Decreto n.69/2013,*

deve essere acquisito/posseduto dalla SA nei termini previsti dall'art.31 co5 del citato Decreto n.69/2013 e della dichiarazione di cui al successivo punto);

- dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
- un piano operativo di sicurezza, avente almeno i contenuti indicati dall'Allegato XV, punto 3.2. del D.lgs.81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione delle prestazioni.

L'Impresa Appaltatrice è tenuta a consegnare la documentazione necessaria per l'attivazione del cantiere entro i tempi e le modalità che verranno stabiliti dal DEC con specifica richiesta.

2. L'Appaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art.16 L.R. n.38/2007 nonché dall'art.90, comma 9, lett. a), D. Lgs.81/2008. A tal fine prima dell'avvio delle prestazioni deve presentare:

- a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa appaltatrice degli adempimenti di cui all'art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione deve essere altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa appaltatrice, attestante la presa visione e l'accettazione della documentazione medesima. L'eventuale esito negativo della verifica viene comunicato alla competente azienda ASL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
- b) l'ulteriore documentazione indicata nell'Allegato XVII, punto 1, D.lgs.81/2008.

3. In caso di consegna anticipata per ragioni di urgenza sarà comunque obbligo dell'Appaltatore sottoscrivere apposito verbale.

Articolo 13

SOSPENSIONE - PROROGHE

1. La sospensione dell'esecuzione del contratto può essere disposta dal DEC esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dall'art. 107 del Codice purché la sospensione dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
3. Le avverse condizioni climatiche che giustificano la sospensione sono solo quelle che superino la media stagionale, essendo stati considerati nei tempi contrattuali i normali periodi climatici avversi. Sarà onere dell'Impresa denunciare entro 10 giorni eventuali condizioni di maltempo eccezionali impeditive del normale svolgimento delle prestazioni e documentarle mediante bollettini metereologici ufficiali dell'Aeronautica Militare o di altri istituti metereologici territoriali legalmente riconosciuti.
4. Non appena venute a cessare le cause della sospensione il DEC comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei servizi e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei servizi effettuata dal RUP, il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa dei servizi, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.
5. Nei casi previsti dall'articolo 107, comma 2, il RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i servizi.
6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei servizi.
7. Per la sospensione del servizio l'Appaltatore non ha diritto a compensi o indennizzi. Tuttavia, se la sospensione supera un quarto della durata complessiva prevista o comunque i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la SA si oppone allo scioglimento l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
8. Alla sospensione parziale dei servizi ai sensi dell'articolo 107, comma 4 del Codice, si applicano le disposizioni del presente articolo; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei servizi non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei servizi previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.
9. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i servizi nel termine fissato può richiederne la proroga nei termini e nei modi previsti dall'art. 107, comma 5 del Codice.

10. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei servizi disposte dalla SA per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 del citato art. 107 del Codice, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati all'art. 10 del D. M. n. 49 del 2018.

Articolo 14

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A) Garanzia definitiva

1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire al momento della stipula del contratto, come stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una **garanzia fideiussoria del 10%** del valore stimato dei servizi definito per il presente Appalto, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Ai sensi del comma 3 dell'art. 103 del Codice, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 da parte di questa SA, che procederà all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

2. La garanzia copre:

- a) l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di appalto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni del contratto di appalto;
- b) il rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno subito dalla SA;
- c) le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione disposta in danno dell'Appaltatore;
- d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

3. Tale garanzia fideiussoria, a scelta dell'Appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne

disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della SA.

5. La garanzia deve permanere fino all'emissione del certificato di verifica di conformità e comunque non oltre 12 mesi dall'ultimazione delle prestazioni di tale contratto e sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010 ss. mm. e dall'art. 103 co.5 del Codice, nel limite massimo dell'80 per cento rapportato all'importo del contratto al fine di consentire la permanenza delle garanzie prestate per tutti servizi oggetto dell'appalto fino al certificato di verifica di conformità.

6. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto di cui al comma 9 dell'art. 103 del Codice.

7. Come previsto dall'art. 103 comma 1 del Codice, si applicano alla garanzia definitiva le medesime riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall'art. 93, comma 7 del Codice.

B) Polizza a garanzia della rata di saldo

8. Il pagamento della rata di saldo è subordinato, secondo quanto previsto dall'art. 103 comma 6 del Codice, alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Per l'importo della rata di saldo si veda l'art. 18 punto 4 del presente Capitolato.

C) Polizza di Assicurazione per Danni di Esecuzione e Responsabilità Civile verso Terzi (Polizza CAR)

9. Almeno dieci giorni prima della consegna del servizio l'Appaltatore deve trasmettere alla SA copia della polizza di assicurazione per:

- 1) danni subiti dalla SA a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni. La somma assicurata è pari all'importo del contratto, a garanzia dei danni che potranno essere arrecati al materiale da utilizzare per l'intervento ricostruttivo.
 - 2) danni a terzi causati nel corso dell'esecuzione delle prestazioni. Il massimale per singolo sinistro è pari a Euro 1.000.000,00.
10. Si applica l'art. 103, comma 7 del Codice.

Articolo 15

DURATA DEL SERVIZIO

- Il presente Appalto ha una durata stabilita in **60 (sessanta) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.
- La SA ha la facoltà, ai sensi dell'art. 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 nonché della L.120/2020 e ss mm ii, di avviare l'esecuzione del contratto in via di urgenza; in tal caso la durata dell'Appalto decorrerà dall'avvio della esecuzione d'urgenza del contratto.

Articolo 16

ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

1. Il DEC effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.
2. Le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa sono eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, di pari passo con l'esecuzione in conformità a quanto previsto dal D.M. n. 49 del 2018.
3. Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.
4. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.
5. La contabilizzazione dei servizi sarà fatta secondo quanto indicato nel titolo III, capo II del D.M. 49 del 2018.

6. La contabilizzazione dei servizi sarà effettuata a misura applicando i prezzi di Elenco e al netto del ribasso offerto.
7. Non saranno invece tenuti in alcun conto i servizi eseguiti irregolarmente e/o contrari agli ordini di servizio del DEC non conformi al contratto.
8. Ciascun soggetto della SA e dell'Appaltatore, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato. Il DEC conferma o rettifica, previa le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

Articolo 17

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO

1. Quando sia necessario eseguire servizi non previsti dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, oppure occorre smaltire rifiuti con codici CER non previsti i nuovi prezzi si valutano:
 - a) desumendoli dal Prezzario della Regione Toscana – anno 2023, parte integrante del contratto;
 - b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari dell'Elenco Prezzi o se non presenti del Prezzario della Regione Toscana – anno 2023 di manodopera, materiali, noli e trasporti.
2. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il DEC e l'appaltatore ed approvati dal RUP. Ove i nuovi prezzi comportino maggiori spese, sono approvati dalla SA su proposta del RUP prima di essere ammessi nella contabilità dei nuovi prezzi.
3. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica quanto previsto dall'articolo 38 del presente Capitolato.

Articolo 18

INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio delle prestazioni affidate, della loro mancata regolare conduzione o della loro ritardata ultimazione:

- a) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare, salvo che siano ordinati dal DEC;
- b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore previsti dal CSA;
- c) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Articolo 19

PAGAMENTI E ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. *I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all'interno del Contratto.*
2. La SA procede al pagamento solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità fiscale e di quella contributiva ed assicurativa dell'Impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento, la SA acquisisce il D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori nelle modalità previste dalla normativa vigente.
3. Ai fini della tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva si applica quanto previsto dai commi 4, 5, 5bis dell'art. 30 e dai commi 8 e 9 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
4. All'esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. In ogni caso, per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si rinvia alla vigente normativa e, in particolare, all'art.113 bis del D.Lgs.50/2016 nonché della L.120/2020

Ai fini del pagamento del corrispettivo del presente appalto, l'aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge n.136 del 13/08/10. L'aggiudicatario dovrà pertanto comunicare alla SA:

- gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati;
- la generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

5. Ai sensi dell'art. 35, c. 18 del Codice, l'importo dell'anticipazione del prezzo è calcolato in misura pari al 30 per cento del valore del contratto di appalto. Tale somma è corrisposta a favore dell'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. In nessun caso è ammessa la rateizzazione dell'anticipazione e non si applica l'articolo 159, comma 4-bis, del Codice.

6. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di affidamento in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, firmata digitalmente dal soggetto che rappresenta legalmente il garante, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è costituita ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice.

7. L'importo della garanzia di cui sopra viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

8. L'appaltatore decade dall'anticipazione ed è obbligato alla restituzione se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme da restituire sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Articolo 20

ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Non appena avvenuta l'ultimazione delle prestazioni, il DEC effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni.
2. Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di sostituire o eseguire nuovamente qualche prestazione, l'Appaltatore dovrà effettuare le sostituzioni e le modifiche nel tempo che gli verrà prescritto.

Articolo 21

PENALI

1. Le penali dovute dall'appaltatore sono fissate nella misura di **1.000,00 € (mille/00 euro)** per ogni giorno di ritardo nel completamento dell'esecuzione delle prestazioni rispetto al termine stabilito.
2. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura anche in caso di ritardo:
 - a) nel rispetto dei termini di inizio dell'intervento fissati dal DEC nel relativo ordine di servizio;
 - b) nella ripresa dell'intervento a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC nel verbale di ripresa;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dal DEC per il rifacimento di interventi ritenuti non accettabili.
3. È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.
4. L'ammontare complessivo delle penali non può comunque essere superiore al **20% dell'ammontare netto contrattuale**. Se tale limite viene superato e risulta infruttuosamente scaduto il termine previsto dall'art. 108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla SA con le modalità previste dallo stesso art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 33 del presente CSA.
5. Ai sensi dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 si applica inoltre quanto prevede il successivo art. 31, comma 1, lett. c) con la precisazione che tale disposizione si applica per prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a € 150.000,00 ovvero, indipendentemente dal valore, per forniture e servizi ritenute maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose.
6. L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto della SA di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni.

7. Nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 47, comma 3 del DL 31/05/2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108 (sei mesi dalla conclusione del contratto) nella produzione, se dovuta, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto.
8. Nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 47, comma 3 bis, del DL 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108 (sei mesi dalla conclusione del contratto) nella produzione della certificazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto.
9. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 47, comma 4, del DL 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108 di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto.
10. Nel caso di protratto mancato adempimento dell'obbligo di cui ai commi 7, 8 e 9, oltre l'applicazione dell'ammontare massimo della penale, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto.
11. Si precisa che, ai sensi della delibera ANAC n. 122 del 16/3/22 in caso di applicazione delle penali indicate ai commi 7, 8 e 9 la Stazione appaltante sarà tenuta ad inviare apposita segnalazione all'ANAC e la notizia sarà inserita nel Casellario informatico in una sezione riservata.
12. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dall'Amministrazione a mezzo lettera inviata tramite posta elettronica certificata (PEC), al domicilio eletto dall'appaltatore per la ricezione di ogni comunicazione relativa al presente appalto.
13. In ogni caso, quale che sia l'inadempienza contestata, all'appaltatore sarà assegnato un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali

controdeduzioni; decorso tale termine, l'Amministrazione, qualora non pervengano o non ritenga valide le giustificazioni addotte, procederà ad applicare le penali sopra descritte.

14. Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

15. L'Amministrazione provvederà a recuperare l'importo delle penali in sede di liquidazione della fattura, ove possibile, ovvero in alternativa ad escutere la garanzia definitiva di cui all'art. 14.

Articolo 22

CONTO FINALE

Il conto finale sarà compilato entro 45 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni, quale risulta da apposito certificato del DEC.

Articolo 23

MANUTENZIONE E CUSTODIA DELLE AREE DI INTERVENTO

L'Appaltatore è obbligato alla custodia ed alla manutenzione delle aree oggetto delle prestazioni, dei manufatti e dei materiali presenti, anche se di proprietà della SA e ciò anche durante i periodi di sospensione delle attività di manutenzione e fino alla loro ultimazione.

Articolo 24

PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. Il pagamento della rata di saldo è disposto, previa presentazione della garanzia fideiussoria, entro 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del certificato di verifica di conformità e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Articolo 25

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Il DEC, sulla base della documentazione fornita dal RUP, accerta che le prestazioni eseguite siano state svolte in conformità alle prescrizioni e, in caso di esito positivo, emette **certificato di verifica di conformità** tramite il quale si attesta che l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto nonché agli ordini impartiti dal RUP e dal DEC. Il certificato deve essere confermato dal RUP.
2. Contestualmente all'emissione del certificato di verifica di conformità si procede alla liquidazione del saldo finale e viene disposto lo svincolo della cauzione definitiva.
3. Nel caso di emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni ai sensi dell'art.102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, lo stesso viene emesso entro sei mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione.

Articolo 26

DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE

1. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'appaltatore ne fa denuncia al DEC entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
2. L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei servizi, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
3. Appena ricevuta la denuncia il DEC procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'appaltatore, all'accertamento:
 - a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DEC;
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.
4. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei ripristini necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisorie e dei mezzi dell'Appaltatore.

5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Articolo 27

TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'Appaltatore è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente CSA con l'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, restando a suo carico gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri.

A) TUTELA RETRIBUTIVA

2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi costituenti oggetto del presente contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data della verifica di conformità anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica.

3. Ai fini della tutela retributiva dei lavoratori si applica quanto previsto ai co. 4 e 6 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e in caso di inadempimento - verificato con le modalità previste dal co. 6 del medesimo art. 30 del D.Lgs. 50/2016 - la SA paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

4. Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell'Appaltatore conferisce alla SA il diritto di valersi della cauzione di cui all'art.103, co.1, D.lgs. n.50/2016.

B) TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA

5. L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre **15 giorni** dalla consegna delle aree all'interno delle quali devono essere svolte le prestazioni, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

6. L'Appaltatore deve esibire al DEC, prima dell'avvio del servizio, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L'Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro i **14 giorni** successivi alla modifica.

7. Prima di emettere i certificati di pagamento relativi alla esecuzione dei servizi, compreso quello conseguente al saldo finale, la Direzione dell'Esecuzione e la SA procedono alla verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa attraverso l'acquisizione del D.U.R.C. A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il DEC opera una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo delle prestazioni; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C.

8. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o di soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la SA trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

9. Il mancato adempimento dell'Appaltatore conferisce inoltre alla SA il diritto di valersi della cauzione di cui all'art. 103, co. 1, D.Lgs. 50/2016 e ss mm ii. In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti della SA dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

10. Qualora la SA constati la presenza nel luogo di lavoro di lavoratore non iscritto nel libro unico del lavoro, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati equiparati, il RUP comunica all'Impresa l'inadempienza accertata e procede ad applicare una penale di euro 2.500,00 per ciascun lavoratore irregolare; il DEC procede ad immediata denuncia dell'illecito all'Ispettorato del Lavoro.

11. I commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto.
12. In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori. In caso di D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il DEC redige una relazione particolareggiata per il RUP. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore è considerata grave inadempimento degli obblighi contrattuali e pertanto darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 33 del presente Capitolato. Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate all'Ispettorato del Lavoro ed ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.

Articolo 28

DURATA GIORNALIERA DELLE PRESTAZIONI – ORARIO DI LAVORO

1. L'orario giornaliero del servizio sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove le prestazioni vengono compiute e, in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
2. L'orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza.
3. Al fine di rispettare i tempi di esecuzione, l'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni nella fascia oraria compresa **dalle ore 06:00 alle ore 18:00 di ogni giorno**, anche festivo ove occorra, mediante l'utilizzo del doppio turno lavorativo, senza essere tenuto a rimborsare alla SA le maggiori spese di assistenza, ma anche senza aver diritto a compensi od indennità di sorta al di fuori del prezzo contrattuale convenuto, essendo esso già comprensivo di ogni maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa del cantiere, salvo diverse disposizioni impartite dal DEC e dal Coordinatore della sicurezza, se presente.
4. Gravano sull'Appaltatore tutti gli oneri connessi alla realizzazione in doppio turno, comprese le misure di sicurezza necessarie alla esecuzione dei servizi nei turni ed alla adeguata illuminazione da approntare, in conformità alle norme vigenti, per l'esecuzione dei servizi previsti in progetto ed adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite in merito da parte del Coordinatore per la sicurezza, se presente.
5. In presenza di comprovate e sopravvenute esigenze di pubblico interesse di carattere eccezionale, il DEC potrà derogare a quanto sopra e, pertanto, disporre l'esecuzione delle

prestazioni in un unico turno giornaliero, senza che in conseguenza di ciò l'Appaltatore possa vantare diritti o pretese o apporre riserve.

6. In presenza di comprovate e sopravvenute esigenze di pubblico interesse di carattere eccezionale, il DEC potrà derogare a quanto sopra e, pertanto, disporre l'esecuzione delle prestazioni con modalità diverse, senza che in conseguenza di ciò l'Appaltatore possa vantare diritti o pretese o apporre riserve.

7. All'infuori dell'orario convenuto, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio fare eseguire servizi che richiedano la sorveglianza da parte del personale della SA. Se, a richiesta dell'Appaltatore, il DEC autorizza il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta.

Articolo 29

SICUREZZA DEL CANTIERE

1. L'Appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenuti all'osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D.lgs.81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di quanto previsto dal Capo III della L.R. n. 38/2007 e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con DPRG n. 45/R del 7/8/2008.

Articolo 30

ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri specificati nel presente CSA e quelli derivanti da ulteriori disposizioni normative applicabili in materia, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

A) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE AREE:

- **L'allestimento delle aree di svolgimento del servizio** e l'esecuzione di tutte le prestazioni a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché diicoli, acque e canalizzazioni esistenti.

- **Tessere di riconoscimento** - L'Appaltatore ha l'obbligo di dotare i propri dipendenti impegnati di tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, indicante anche la data di assunzione.

Tale obbligo è esteso a tutte le imprese subappaltatrici, ed in tal caso la tessera di riconoscimento dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di autorizzazione.

- **L'installazione, la gestione, la manutenzione di tutta la segnaletica di sicurezza** (anche di tipo luminoso) nel rispetto del Codice della Strada e del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10/07/2002 Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo dei **cantieri temporanei e mobili** luminosi, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che il DEC riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico sia in prossimità del cantiere sia nelle zone lontane da questo.

- **La pulizia delle aree** prima dell'avvio dei servizi e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisorio. La pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti dalle prestazioni eseguite, prima della loro riapertura al traffico.

- **Le occupazioni temporanee per formazione di aree di stoccaggio di utensili e rifiuti**, per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei servizi appaltati, nonché le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc.

In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.

- **L'allontanamento, trasporto a discarica** o in luogo indicato dal DEC con l'impiego di mezzi e personale proprio, dei materiali e manufatti giacenti all'interno dell'area che non risultino necessari alle lavorazioni ed alla conduzione del cantiere;

B) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI A PROVE E REALIZZAZIONI.

- **La fornitura di tutti i necessari attrezzi**, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e verifica di conformità delle prestazioni.

- **L'esecuzione di analisi** come anche verifiche, saggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dal DEC sui materiali o sui rifiuti da smaltire o sulle prestazioni, in relazione a quanto prescritto nel CSA parte II.

- L'Appaltatore è obbligato a fornire alla SA, all'ultimazione del servizio e prima della verifica di conformità, il **rilievo di quanto realizzato** (opere di stoccaggio temporaneo e quantitativo di smaltimento dei rifiuti e relativi CER e relativa documentazione).

C) ULTERIORI ONERI

- L'osservanza delle norme di polizia stradale

Le spese relative alla utilizzazione del Corpo dei Vigili Urbani in occasione di interventi particolarmente impegnativi dal punto di vista della viabilità.

Sono a carico dell'Impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della strada.

- L'obbligo dell'Impresa appaltatrice di **informare immediatamente la SA di qualsiasi atto di intimidazione** commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

- **L'obbligo**, ai fini delle necessarie verifiche antimafia disposte dalla vigente normativa di acquisire e trasmettere alla SA i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011. Il medesimo obbligo è esteso anche ai casi previsti dagli artt. 2 e 3 dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze.

- **Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto** nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, compresa altresì la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da Ditte diverse per conto della SA o dalla stessa direttamente.

La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.

- **La fornitura di notizie statistiche** sull'andamento dei servizi relative al numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per periodi indicati dal DEC;

- **Le spese di contratto ed accessorie** e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

- **L'onere di ottenere le eventuali autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore** ai sensi della normativa vigente e del regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 16 febbraio 2004.

- **L'obbligo del rispetto delle regole di tracciabilità dei flussi finanziari** relativi al presente contratto previste dall'art.3 della L.136/2010 ss.mm.

- **L'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze**, approvato con Deliberazione della Giunta n.12/2021 del 26/01/2021, la cui applicazione è richiamata dall'art.2 comma 1 lett. c) del codice stesso, anche per i "collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o opere la cui attività è svolta nell'ambito del rapporto delle stesse con il Comune di Firenze, con particolare riguardo a coloro che svolgono la loro attività all'interno delle strutture comunali". In caso di grave inosservanza del rispetto di tali obblighi, si procederà alla risoluzione del contatto ai sensi del successivo art. 33.
- Nella formulazione dell'offerta l'impresa dovrà tener conto che negli oneri di sicurezza aziendali dovranno essere ricompresi tutti gli adempimenti necessari per contrastare la diffusione del COVID-19 fra i lavoratori secondo le ultime disposizioni normative emanate

Articolo 31

INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI

1. Nei contratti di appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a € 1.000.000, per subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a € 150.000, per prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a € 150.000, ovvero, indipendentemente dal valore, per forniture e servizi ritenute maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose ai sensi dell'art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190, si applicano le disposizioni dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze, che si intende qui integralmente richiamato; pertanto, con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'Appaltatore dichiara di conoscere, di accettare espressamente e di impegnarsi alla rigorosa osservanza delle seguenti clausole:

a) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

b) di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, salvo comunque il maggior danno; la SA potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94 comma 2 del Decreto L.gs. n.159/2011, in occasione della prima erogazione utile;

c) di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

1. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
2. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
3. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere

- di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari, quali ad esempio ogni richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere, oltre ad ogni fatto penalmente rilevante. Il contraente appaltatore si impegna a segnalare, immediatamente, alla Prefettura competente l'avvenuta formalizzazione della suddetta denuncia e ciò al fine di consentire eventuali e doverose iniziative di competenza. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del

contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del C.P.

- di prendere atto ed accettare che la SA si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta, in virtù dell'art. 321 c.p., nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p."

2. Ai sensi dell'art. 5 dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, nei casi di cui alle lettere d) e e) l'esercizio della potestà risolutoria da parte della SA è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione

Articolo 32

PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI

La SA, salvo i diritti che spettano allo Stato ai termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvenivano per l'esecuzione dei servizi o nella sede dei servizi stessi.

Dell'eventuale ritrovamento dovrà esserne dato immediato avviso al DEC per le opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo l'esecuzione dei servizi stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dal DEC, rientrando tra le circostanze speciali previste dal primo comma dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 33

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La SA risolve il contratto in via doverosa o facoltativa, con le modalità di cui all'Art. 108 del D. Lgs 50/2016 commi 1 e 2.

2. La SA inoltre procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio oggetto di appalto (da contestare con le modalità previste dall'art.108, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016);
- per grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma (da accertare con le modalità previste dall'art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016);
- previa formale costituzione in mora dell'interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
- violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
- inutile decorso del secondo termine assegnato dal DEC all'Appaltatore per la esecuzione dei servizi di cui all'art. 13 del presente Capitolato;
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016).
- impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016);
- nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall'art.3 della L.136/2010 ss.mm., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa;
- per i contratti e sub contratti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, in tutte le ipotesi da esso previste, riportate nel precedente art. 31 e con le conseguenze ivi disciplinate;

- per grave inosservanza dell'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta n.12/2021 del 26/01/2021, come previsto all'art. 30 del presente CSA;
- in caso di mancato rispetto del contratto di avvalimento, verificato dal RUP in corso d'opera;
- negli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato o da disposizioni di legge.

3. In caso di risoluzione del contratto la SA procede in contraddittorio ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

4. Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo, la SA procede unicamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

5. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm e dell'art. 6 dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019, la SA può non risolvere il contratto, dandone espressa comunicazione al Prefetto, nel caso in cui la prestazione sia in corso di ultimazione, con la precisazione che tale disposizione si applica solo in caso di subappalto o un subcontratto superiore ad € 150.000,00, o nel caso di subcontratti relativi alle attività individuate come maggiormente esposte a rischio di infiltrazioni mafiose dall'art. 1, comma 53, della legge 190/2012.

6. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore deve adempiere agli obblighi previsti dall'art. 108 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e, in caso di inadempimento, l'Amministrazione provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

7. A seguito della risoluzione del contratto, in sede di liquidazione finale dell'appalto risolto, l'Amministrazione pone a carico dell'Appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare i servizi ad altra impresa. La SA può valersi della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 2 del Codice.

8. E' facoltà della SA procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore inadempiente.

9. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, trova applicazione l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 34

RECESSO

1. L'appaltatore ha facoltà di presentare istanza di recesso qualora la consegna dei servizi avvenga in ritardo per fatto o colpa dell'amministrazione. In tale ipotesi, si applica quanto previsto dall'art. 5, comma 4 del D.M. 49 del 2018.
2. La SA si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 109, comma 1, D. Lgs.50/2016 previo il pagamento dei servizi eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite (da calcolarsi come prescritto dall'art. 109, co 2, D.Lgs. 50/2016).
3. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, 92, commi 3 e 4 e 94 comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., la SA recede dal contratto qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente alla stipula del contratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. In tale ipotesi la SA procede unicamente al pagamento delle prestazioni già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm, la SA può non recedere dal contratto nel caso in cui la prestazione sia in corso di ultimazione. Si precisa che tale disposizione si applica solo in caso di subappalto o un subcontratto superiore ad € 150.000,00 o nel caso di subcontratti relativi alle attività individuate come maggiormente esposte a rischio di infiltrazioni mafiose dall'art. 1, comma 53, della legge 190/2012.

Articolo 35

SUBAPPALTO

1. L'Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto; il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, come modificato dall'art. 49 del D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. I subappaltatori proposti dall'aggiudicatario dovranno possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

2. L'Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall'art. 105, commi 7, 9, 17 e 18, del D.lgs. n. 50/2016 al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, completo dell'indicazione dei prezzi unitari e corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
3. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. in materia di documentazione antimafia ed in base all'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019, con riferimento ai subappalti ed ai subcontratti è fatto sempre obbligo all'Appaltatore di acquisire e trasmettere alla SA, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. e dalla stessa Intesa per la prevenzione.
4. Le disposizioni contenute nella suddetta Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici vengano applicate, indipendentemente dal valore dei contratti, nei sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190 ss.mm.
5. Qualora l'Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte dei servizi oggetto della presente procedura di gara, unitamente all'istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla SA la verifica del rispetto, da parte dell'Appaltatore, dell'obbligo posto a suo carico dall'art. 105, comma 14, primo periodo del D.Lgs. 105/2016. Qualora, ai fini dell'autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell'Appaltatore e del subappaltatore in merito all'incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all'art. 105 del D.lgs.n.50/2016 comma 4. Inoltre, sempre nel caso che con l'istanza venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l'obbligo del deposito del contratto presso la SA almeno 20 giorni prima della data dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
6. Sull'importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell'incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicato, per ciascuna degli interventi da subappaltate, l'incidenza del costo della manodopera.

7. Nei casi in cui la SA non provveda direttamente al pagamento delle imprese subappaltatrici, l'Appaltatore corrisponde alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso. Ai fini del controllo del rispetto di tale prescrizione, i suddetti costi devono essere evidenziati separatamente nel contratto di subappalto.

8. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall'art.90, comma 9, lett. a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:

a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all'art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l'accettazione della documentazione medesima.

b) l'ulteriore documentazione prevista dall'Allegato XVII al D.lgs.81/2008.

9. Il termine di 30 gg. per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto decorre dalla data di ricevimento della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta.

10. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo dei servizi affidati o di importo inferiore a € 100.000,00 il termine per il rilascio dell'autorizzazione è ridotto della metà.

11. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi, non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre, l'eventuale esito negativo della verifica di cui al precedente comma 8 viene comunicato alla competente azienda sanitaria per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici. In caso di **presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la SA procede ai sensi dell'art. 80, co. 12 del Codice.**

12. La SA può revocare in ogni tempo l'autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l'autorizzazione viene concessa. In particolare, l'autorizzazione è revocata, tra l'altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all'autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'[articolo 67](#) del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84](#), comma 4 ed all'[articolo 91](#) comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. Limitatamente a tali ipotesi, la SA, ai sensi dell'[articolo](#)

94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., può non procedere alla revoca dell'autorizzazione solo ed unicamente nel caso in cui la prestazione sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. In ogni altro caso, l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

13. Non costituiscono subappalto, e quindi non necessitano di autorizzazione:

- i contratti aventi ad oggetto forniture senza prestazione di manodopera;
- i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo il cui importo non superi la soglia del 2% dell'importo dei servizi affidati o i 100.000 euro;
- i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo superi la soglia del 2% dell'importo dei servizi affidati o i 100.000 euro, nei quali il costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del subcontratto.

In tali casi è comunque onere dell'Appaltatore provvedere alla comunicazione di cui all'art.105, comma 2, D.Lgs.50/2016, con anticipo di almeno cinque giorni lavorativi antecedenti l'ingresso in cantiere del sub-affidatario.

14. Costituiscono subappalto e necessitano di autorizzazione secondo la disciplina di cui al presente articolo i sub-contratti che superino le soglie economiche sopra indicate ed in cui, altresì, il costo della manodopera sia superiore al 50% dell'importo del subcontratto.

15. Il DEC ha il compito di valutare l'inclusione ovvero esclusione dei subcontratti dal novero dei subappalti.

16. Sono estesi all'impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell'impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro.

17. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 19 del presente Capitolato, la SA procede al pagamento della fattura emessa a seguito del rilascio del certificato di pagamento del servizio solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento, la SA acquisisce d'ufficio il D.U.R.C. dell'Appaltatore e di tutti i subappaltatori, comunque secondo le prescrizioni di cui all'art.113 bis del D.Lgs. 50/2016 e della L.120/2020.

18. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo a personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la SA trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

19. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, questa SA non provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei servizi dallo stesso eseguiti. Pertanto, l'Appaltatore, a dimostrazione del pagamento corrisposto nei confronti del subappaltatore o del cottimista, è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine e si dimostri pertanto inadempiente ai sensi dell'art. 105, co. 13, lett. b), la SA sospende il successivo pagamento in suo favore e provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Si applica altresì l'art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ss.mm. Qualora l'Appaltatore motivi il mancato pagamento del subappaltatore o del cottimista con la contestazione della regolarità delle prestazioni da questi eseguiti e sempre che quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal DEC, la SA sospende i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal DEC, per la parte residua, procede al pagamento del subappaltatore o del cottimista ai sensi del citato art. 105, co. 13, lett. b) del Codice...

20. Il Comune di Firenze provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei servizi dallo stesso eseguiti nei casi di cui all'art. 105, co. 13 del Codice, vale a dire:

- a) qualora il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa come definite dall'art. 3, co. 1, lett. aa) del D. Lgs.50/2016;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore di cui al comma precedente;
- c) su richiesta del subappaltatore e qualora la natura del contratto lo consenta.

21. Nel caso di pagamento diretto di cui al comma precedente, è obbligo dell'Appaltatore comunicare alla SA la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. L'esecuzione dei servizi affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore

subappalto. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, il contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l'Appaltatore ed i subappaltatori l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla SA ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.lgs.50/2016. L'Appaltatore è obbligato a comunicare alla SA eventuali modifiche all'importo del contratto di subappalto o ad altri elementi essenziali avvenute nel corso del subcontratto. È altresì fatto obbligo all'Appaltatore di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

22. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art.105, D. Lgs.n.50/2016

Articolo 36

REVISIONE PREZZI

1. Con la stipula del contratto l'Appaltatore assume la responsabilità tecnica delle prestazioni;
2. Il rischio dell'esecuzione delle prestazioni è a totale carico dell'Appaltatore. L'art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica all'appalto di cui al presente Capitolato.

Articolo 37

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette prestazioni alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.
2. È obbligo dell'Appaltatore adottare, nell'esecuzione delle prestazioni, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assume ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Codice e dal presente Capitolato.
3. Le disposizioni impartite dal DEC, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei procedimenti e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela della SA e non diminuiscono la responsabilità

dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei servizi, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del c.c.

Articolo 38

ACCORDO BONARIO DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 206, 208 e 211 del D.lgs. n. 50/2016. E' esclusa la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D.Lgs.50/2016.
2. La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

Articolo 39

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation - GDPR). L'informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 è consultabile nel sito istituzionale del Comune di Firenze al seguente indirizzo:

<https://www.comune.fi.it/index.php/pagina/privacy>

2. L'aggiudicatario è tenuto alla massima riservatezza in merito ai documenti, agli atti, ai dati, alle notizie, alle informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso nell'esecuzione del presente contratto e si impegna ad utilizzarli esclusivamente per i fini dallo stesso previsti e si impegna, inoltre, ad effettuare il trattamento degli eventuali dati personali e sensibili nella piena e totale osservanza di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e dal GDPR 2016/679 - General Data Protection Regulation. E' vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.
3. I dati personali relativi agli operatori economici partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della SA, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, i soggetti aggiudicatari potranno esercitare i diritti previsti dalla normativa.

Articolo 40

MISURE ANTICOID-19

Per il rischio COVID-19, ai sensi della normativa ad oggi vigente, si prescrive l'adozione da parte di tutti i datori di lavoro delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi presenti in cantiere, con coordinamento in capo all'impresa affidataria, delle "Linee guida per la prevenzione della diffusione del Covid-19 nei cantieri" approvate dal Ministero della Salute il 6 maggio 2022, allegato in calce alla presente, e vigente fino al 31 dicembre 2022. Le misure contenute in dette linee guida da applicarsi nel cantiere in oggetto sono le seguenti:

- informazione sugli obblighi nel cantiere per i lavoratori in particolare per accesso al cantiere, utilizzo dei DPI, rispetto dei comportamenti igienico sanitari e comparsa di qualsiasi sintomo influenzale o simil influenzale;
- uso dei DPI da parte dei fornitori esterni ove si possano verificare contatti stretti superiori ai 15 min;
- wc chimico con lavamani;
- uso mascherine chirurgiche e occhiali protettivi in caso di contatti stretti;
- pulizia giornaliera per baracca e wc nel caso di più imprese esecutrici/lavoratori autonomi in cantiere;
- disinfezione mani prima della fruizione degli spazi comuni.

Si prescrive inoltre a tutte le ditte di consegnare al CSE (qualora effettivamente nominato) il protocollo aziendale di sicurezza; quest'ultimo, se necessario, procederà ad aggiornare i relativi Costi della Sicurezza per le misure antiCOVID-19, anche secondo le prescrizioni del Medico Competente della ditta, che ha redatto il protocollo stesso. I POS delle ditte devono essere aggiornati a detti protocolli.

LA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Ilaria Nasti